
Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

(il "Comparto incorporante")

QUESTO AVVISO RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE.

IN CASO DI DUBBI SUL CONTENUTO DI QUESTA LETTERA, LE RACCOMANDIAMO DI AVVALERSI DI UNA CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.

24 settembre 2024

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di amministrazione**") dell'OICVM incorporante ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione di Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund (il "**Comparto incorporato**"), un comparto di CS Investment Funds 14, un *fonds commun de placement* di diritto lussemburghese iscritto nel Registro del commercio e delle società del Lussemburgo con il numero K673 (l'"**OICVM del Comparto incorporato**"), nel Comparto incorporante in conformità dell'articolo 1(20)(a) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modificazioni (la "**Fusione**"). La Fusione entrerà in vigore in data 8 novembre 2024 (la "**Data di efficacia**").

Il presente avviso descrive le implicazioni della suddetta Fusione. In caso di domande sul contenuto del presente avviso, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario. La Fusione può avere un impatto sulla Sua situazione fiscale. Si invitano gli azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale per una consulenza specifica in relazione alla Fusione.

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo dell'OICVM incorporante.

1. Aspetti chiave e tempistica

- 1.1 La Fusione acquisirà efficacia e diventerà definitiva tra il Comparto incorporante e il Comparto incorporato e nei confronti di terzi alla Data di efficacia.
- 1.2 Alla Data di efficacia, tutte le attività e passività del Comparto incorporato saranno trasferite al Comparto incorporante.
- 1.3 Non sarà convocata alcuna assemblea generale degli Azionisti per approvare la Fusione.
- 1.4 Gli azionisti del Comparto incorporante contrari alla Fusione hanno il diritto di richiedere, fino al 30 ottobre 2024 incluso, il rimborso delle proprie azioni o la conversione di tali azioni in azioni della stessa o di un'altra classe di azioni di un altro comparto dell'OICVM incorporante, non coinvolto nella Fusione, senza l'addebito di commissioni di rimborso o

conversione (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento). Si veda la successiva sezione 5 (*Diritti degli Azionisti in relazione alla Fusione*).

- 1.5 Le sottoscrizioni, i rimborsi e/o le conversioni di azioni del Comparto incorporante rimarranno possibili come indicato nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 1.6 Altri aspetti procedurali della Fusione sono illustrati nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 1.7 La Fusione è stata autorizzata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "**CSSF**").
- 1.8 Il calendario che segue riassume le fasi principali della Fusione:

Periodo di preavviso	Dal 24 settembre 2024 al 30 ottobre 2024
Data del NAV finale del Comparto incorporato	7 novembre 2024
Data di efficacia	8 novembre 2024*
Data di calcolo del rapporto di concambio	alla Data di efficacia, utilizzando i NAV dei comparti calcolati alla Data del NAV finale

* o alla data e all'ora successive stabilite dai Consigli di amministrazione e notificate per iscritto agli azionisti dei comparti oggetto della fusione, subordinatamente a (i) l'autorizzazione della Fusione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**"), (ii) il completamento del periodo di preavviso di trenta (30) giorni di calendario, a seconda dei casi, e ulteriori cinque (5) giorni lavorativi, e (iii) la registrazione del Comparto incorporante in tutti gli Stati membri dell'UE in cui il Comparto incorporato è distribuito o registrato per la distribuzione. Nel caso in cui approvino una Data di efficacia successiva, i Consigli di amministrazione potranno anche apportare agli altri elementi di questo calendario le conseguenti modifiche che riterranno opportune.

2. Contesto e motivazioni della fusione

La decisione del Consiglio di amministrazione di procedere alla Fusione è stata presa nell'interesse degli azionisti e avviene nel quadro delle motivazioni che seguono. A seguito di un esame approfondito dell'offerta combinata di fondi di ciascuna divisione di asset management di UBS e Credit Suisse, è emersa una sovrapposizione in termini di obiettivo e universo d'investimento del Comparto incorporato, in quanto UBS offre un prodotto comparabile attraverso il Comparto incorporante. L'obiettivo della fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante è quello di gestire i comparti in modo più efficiente dal punto di vista dei costi, nell'interesse degli investitori, attraverso l'acquisizione di Credit Suisse Group AG da parte di UBS Group AG e nell'ambito dell'integrazione di Credit Suisse in UBS. Il Comparto incorporante registrerà un significativo aumento del patrimonio gestito. Il Consiglio di amministrazione ritiene pertanto che la Fusione sia nel migliore interesse degli azionisti del Comparto incorporante.

3. Impatto della fusione sugli azionisti del Comparto incorporante

Il presente avviso agli azionisti è disponibile anche al seguente indirizzo:
www.ubs.com/italiafondi

La Fusione sarà vincolante per tutti gli Azionisti del Comparto incorporante che non abbiano esercitato il diritto di richiedere il rimborso o la conversione a titolo gratuito delle proprie azioni nel rispetto delle tempistiche stabilite nella successiva sezione 5 (*Diritti degli Azionisti in relazione alla Fusione*).

Il gestore degli investimenti del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, UBS Asset Management Switzerland AG,, allo scopo di garantire che il portafoglio da trasferire sia in linea con la strategia di investimento del Comparto incorporante, venderà alcuni degli attivi sottostanti entro il periodo di preavviso (dal 24 settembre 2024 al 4 novembre 2024). Il portafoglio del Comparto incorporato sarà parzialmente liquidato e la liquidità risultante ed ogni eventuale attivo rimanente saranno trasferiti al Comparto incorporante alla Data di efficacia. Il gestore degli investimenti del Comparto incorporante non intende apportare modifiche al portafoglio di quest'ultimo durante tale periodo ai fini della Fusione.

4. Criteri di valutazione delle attività e delle passività

Ai fini del calcolo del rapporto di concambio, per la determinazione del valore delle attività e delle passività del Comparto incorporante si applicheranno le regole riportate nello Statuto e nel prospetto informativo dell'OICVM incorporante per il calcolo del valore patrimoniale netto.

5. Diritti degli Azionisti in relazione alla fusione

Gli azionisti del Comparto incorporante contrari alla Fusione hanno la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie azioni del Comparto incorporante o la conversione di tali azioni in azioni della stessa o di un'altra classe di azioni di un altro comparto dell'OICVM incorporante al valore patrimoniale netto applicabile, senza l'addebito di commissioni di rimborso o conversione (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento) per almeno 30 giorni di calendario successivamente alla data del presente avviso.

Gli eventuali dividendi, crediti e redditi maturati saranno inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e saranno trasferiti al Comparto incorporante nell'ambito della fusione.

6. Aspetti procedurali

6.1 Per l'esecuzione della Fusione non è richiesto il voto degli Azionisti.

6.2 Conferma della Fusione

Ogni azionista del Comparto incorporante riceverà una notifica di conferma dell'avvenuta Fusione.

6.3 Autorizzazione da parte delle autorità competenti

La Fusione è stata autorizzata dalla CSSF, l'autorità competente per la vigilanza dell'OICVM incorporante in Lussemburgo.

7. Costi della fusione

Il presente avviso agli azionisti è disponibile anche al seguente indirizzo:
www.ubs.com/italiafondi

I costi legali, di consulenza e amministrativi (esclusi i potenziali costi di transazione) e le spese connesse alla preparazione e al perfezionamento della Fusione saranno a carico di UBS Asset Management Switzerland SA. Inoltre, e altresì al fine di tutelare gli interessi degli investitori del Comparto incorporante, sull'eventuale quota di liquidità del patrimonio da fondere nel Comparto incorporante sarà applicato su base proporzionale il meccanismo dello swing pricing, come descritto nel prospetto informativo del Comparto incorporante, a condizione che tale quota ecceda la soglia stabilita per il Comparto incorporante.

8. Tassazione

La Fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante può avere conseguenze fiscali per gli Azionisti. Si raccomanda agli azionisti di rivolgersi al proprio consulente professionale per informazioni in merito alle conseguenze di questa Fusione sulla loro posizione fiscale individuale.

9. Ulteriori informazioni

9.1 Relazione sulla Fusione

PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il revisore autorizzato dell'OICVM incorporante per ciò che attiene alla Fusione, redigerà una relazione sulla Fusione che includerà una convalida dei seguenti elementi:

- a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o delle passività ai fini del calcolo del rapporto di concambio;
- b) il metodo di calcolo per la determinazione del rapporto di concambio; e
- c) il rapporto di concambio finale.

La relazione sulla Fusione relativa ai punti da a) a c) di cui sopra sarà resa disponibile presso la sede legale dell'OICVM incorporante, su richiesta e gratuitamente, agli Azionisti del Comparto incorporante e alla CSSF.

9.2 Altri documenti disponibili

I seguenti documenti sono a disposizione degli Azionisti del Comparto incorporante presso la sede legale dell'OICVM incorporante su richiesta e gratuitamente a partire dal 24 settembre 2024:

- a) il progetto comune di Fusione redatto dal Consiglio di amministrazione contenente informazioni dettagliate sulla Fusione, compreso il metodo di calcolo del rapporto di concambio (il "**Progetto comune di Fusione**");
- b) una dichiarazione della banca depositaria dell'OICVM incorporante che conferma di aver verificato la conformità del Progetto comune di fusione ai termini della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio e allo Statuto;

- c) il prospetto informativo dell'OICVM incorporante; e
- d) il KID del Comparto incorporante.

9.3 Ulteriori informazioni

Gli Azionisti possono richiedere ulteriori informazioni in merito alla Fusione presso la sede legale dell'OICVM del Comparto incorporato all'indirizzo 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e presso la sede legale dell'OICVM incorporante all'indirizzo 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Granducato di Lussemburgo.

Per eventuali domande in merito, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o alla sede legale dell'OICVM incorporante.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione